

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3636

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BORGHESE, MERLO**

Disposizioni in favore delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche

*Presentata il 25 febbraio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Si definisce « complesso musicale » un sodalizio artistico composto da persone che suonano stabilmente musica tradizionale del loro Paese. Il termine determina sia l'insieme dei ruoli dei musicisti che il loro concreto raggruppamento, siano questi professionisti o amatori della melodia musicale. Nei vari ambiti e generi musicali in cui si valutano i gruppi musicali, essi possono essere suddivisi per organico, repertorio e funzione. Inoltre, i complessi strumentali sono formati da strumentisti, mentre i complessi vocali sono composti da cantanti. Numerosi sono i gruppi folcloristici musicali, che rappresentano l'anima del nostro Paese nelle diverse regioni e che diffondono e tramandano le tradizioni

arcaiche, gli usi, i costumi e i balli caratteristici. Nello spettacolo folcloristico ci sono l'orgoglio e l'entusiasmo di conservare un legame forte con la terra d'origine e di recuperare ciò che resta delle forme autentiche della tradizione. Oltre a custodire e diffondere tradizioni che altrimenti sarebbero scivolte nella dimenticanza, con semplicità di linguaggio, naturalezza e spontaneità di sentimenti i gruppi folcloristici riescono a trasmettere l'amore per la cultura delle proprie radici anche alle nuove generazioni.

All'origine dei gruppi folcloristici ci sono compagnie di amici che, soprattutto durante le guerre, quando questi erano gli unici svaghi possibili, si riunivano e si intrattenevano con danze e balli o can-

tando canzoni dell'epoca e strofe dialettali.

Quasi tutti i canti popolari sono stati tramandati dall'oralità, mentre i balli sono arrivati fino a noi per imitazione. L'inizio dello studio delle tradizioni e quindi del folklore come scienza si può rintracciare nell'inchiesta napoleonica condotta tra il 1809 e il 1811 sul bel Regno d'Italia.

Oggi i gruppi folcloristici sono stati rivalutati soprattutto in termini scientifici, grazie all'interesse di studiosi e di illustri cattedratici volto al recupero e alla ricerca della cultura tradizionale.

La regione Puglia, per esempio, da anni sta curando il progetto « Puglia *sounds* » e la regione Toscana sta cercando stanziamenti di fondi per le bande emergenti. Anche la Calabria, basandosi sul modello pugliese, ha pensato di emanare appositi bandi per il finanziamento di *festival*, manifestazioni musicali ed eventi culturali a valere sulle risorse messe a disposizione dai fondi europei e a tale fine ha invitato musicisti, cantanti e addetti ai lavori a presentare le proprie proposte.

Lo scopo della presente proposta di legge è quello di valorizzare i gruppi musicali e, insieme a essi, anche i cori non professionistici, che rappresentano un valore molto importante e genuino della tradizione culturale musicale, italiana dei Paesi esteri. Tali formazioni, oltre alla funzione culturale, svolgono anche un'azione di aggregazione sociale, portando soprattutto i giovani ad apportare e a vivere la musica dal vivo come protagonisti, con tutte le suggestioni e le emozioni che tale coinvolgimento determina. Le forme di espressione artistica folcloristica e amatoriale non rappresentano semplicemente un momento musicale: in esse sono presenti tratti che appartengono alla sfera affettiva e culturale delle varie comunità internazionali, che contribuiscono alla costruzione di un'identità umana in simbiosi con il proprio territorio di riferimento nazionale. I gruppi folcloristici musicali fungono anche da mezzo fondamentale nell'opera di ricerca e di elaborazione di strumenti e linguaggi musicali, che oggi rischiano di essere dimenticati e superati dall'utilizzo di stru-

mentazioni moderne. Lo scopo della proposta di legge, composta da cinque articoli, è, dunque, quello di identificare, salvaguardare, promuovere e valorizzare, come patrimonio dell'intera comunità mondiale nazionale internazionale, conformemente con i principi delle convenzioni dell'UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, le forme di espressione musicale nonché le forme di creatività ancorate alle nostre tradizioni culturali, diverse da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolte da complessi costituiti in associazioni e fondazioni riconosciute. Le associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute sono ammesse a beneficiare della destinazione della quota del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2017. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, istituisce la Giornata nazionale della musica popolare amatoriale e folcloristica.

Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare amatoriale e folcloristica nelle scuole statali e, unitamente ai comuni, promuovono scambi di rapporti tra associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche italiane con analoghe formazioni straniere, in particolare internazionali, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare amatoriale e folcloristica.

Per il finanziamento degli interventi, all'articolo 6 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche, al quale è annualmente destinata una percentuale, non superiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto e delle lotterie nazionali.

Sono infine previste norme in favore delle bande musicali popolari amatoriali e folcloristiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

1. La Repubblica, conformemente ai principi contenuti nelle Convenzioni dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, resa esecutiva dalla legge 27 settembre 2007, n. 167, e sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, resa esecutiva dalla legge 19 febbraio 2007, n. 19, riconosce la funzione della musica popolare amatoriale e folcloristica quale aspetto fondamentale della cultura e della tradizione nazionali e mezzo di espressione artistica, tutela e valorizza l'attività musicale popolare amatoriale e folcloristica e ne promuove lo sviluppo a livello nazionale e internazionale in ogni sua forma.

2. La musica popolare amatoriale e folcloristica comprende ogni forma di espressione musicale diversa da quella lirica, sinfonica e cameristica, svolta da complessi costituiti in associazioni e in fondazioni senza scopo di lucro.

### ART. 2.

1. Lo Stato disciplina le procedure per il riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche di cui all'articolo 1, comma 2, sulla base di criteri individuati a livello nazionale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata « Conferenza unificata », tenendo conto, fra l'altro, dei seguenti criteri:

a) previsione di uno statuto che assicuri un ordinamento interno a base

democratica e che individui come scopo principale dell'associazione o della fondazione la promozione dell'attività musicale popolare amatoriale e folcloristica;

b) previsione di un numero di componenti adeguato al repertorio musicale da eseguire, con esclusione della partecipazione degli stessi a formazioni analoghe;

c) programmazione e realizzazione annuale di un numero minimo di manifestazioni musicali;

d) previsione che la direzione artistica delle associazioni e delle fondazioni sia affidata a un musicista diplomato presso conservatori di musica statali.

2. Ciascuna regione istituisce un elenco telematico delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute. Le regioni trasmettono, in via telematica, i dati contenuti negli elenchi e i relativi aggiornamenti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ai fini dell'istituzione dell'elenco telematico nazionale delle associazioni e delle fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza unificata, sono disciplinate le modalità di trasferimento dei dati, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali.

3. Al comma 1 dell'articolo 63-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*e-bis*) sostegno alle associazioni e alle fondazioni musicali popolari e amatoriali e folcloristiche riconosciute a norma di legge».

#### ART. 3.

1. Le associazioni e le fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute possono essere destinatarie di

contributi e di agevolazioni da parte dello Stato.

2. Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, istituisce la Giornata nazionale della musica popolare amatoriale e folcloristica da celebrare il 1° luglio di ogni anno. In occasione della citata Giornata, lo stesso Ministro promuove l'organizzazione di una serie di manifestazioni finalizzate a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 5.

#### ART. 4.

1. Le regioni e le province, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'insegnamento della musica popolare amatoriale e folcloristica nelle scuole statali di ogni ordine e grado.

2. Le regioni, le province e i comuni promuovono programmi concernenti scambi di rapporti tra le associazioni e le fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche italiane riconosciute con analoghe formazioni straniere, in particolare europee, al fine di incentivare la conoscenza reciproca della cultura musicale popolare amatoriale e folcloristica.

3. Una quota non superiore al 20 per cento delle risorse del Fondo di cui all'articolo 5 è destinata al finanziamento dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo.

#### ART. 5.

1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Fondo per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e fondazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche, di seguito denominato « Fondo ».

2. I criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro il 30 giugno di ogni anno, è determinata la quota, in misura non superiore al 10 per cento, delle vincite non riscosse del gioco del lotto devoluta al Fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

4. Con il decreto di cui al comma 2 sono individuate altresì le modalità di determinazione dei contributi annui da destinare alle bande musicali popolari amatoriali e folcloristiche, assicurando:

a) una quota base da assegnare comunque, previa domanda, a titolo di concorso alle spese d'impianto o di funzionamento delle bande musicali;

b) una quota aggiuntiva da assegnare alle bande musicali che si sottopongono almeno ogni quattro anni al giudizio tecnico di una giuria nell'ambito di concorsi, di giornate di classificazione o di campionati organizzati dalle associazioni o dalle federazioni musicali popolari amatoriali e folcloristiche riconosciute, ottenendo un punteggio pari o superiore al 70 per cento del punteggio massimo, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'alinea.

5. I contributi concessi alle bande musicali ai sensi del comma 4 sono cumulabili con contributi eventualmente concessi al medesimo titolo da regioni, province e comuni.



€ 1,00

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*17PDL0039730\*